

Droga, le immagini non sono sufficienti a provare la cessione

Locri. Il contenuto delle immagini non è sufficiente a provare una cessione di droga. È questo, in sintesi, il principio che si ricava dalla pronuncia della Corte di Cassazione emessa nell'ambito di un troncone del processo scaturito dalla maxioperazione antidroga "Capricornus", radicata a Catania, nella parte in cui riguarda tre imputati originari della Locride: Domenico Mammoliti (classe 1968), per il quale ha annullato senza rinvio, Vincenzo Scarfone e Domenico Pellegrino, per i quali è stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Nelle motivazioni della sentenza, depositate nei giorni scorsi, la sesta sezione penale della Suprema Corte evidenzia che nelle videoriprese «si valorizza, in particolare, la disponibilità di alcune buste da parte dei due ricorrenti, spesso al momento di ingresso e di fuoriuscita dalla abitazione di Anastasi, a volte solo al momento dell'uscita dal detto sito; ciò tuttavia senza il supporto di altri elementi destinati a disvelare, con adeguata nettezza, il portato illecito di tali situazioni fattuali, diversi dal colloquio intercettato il 15 febbraio. Colloquio, questo, che tuttavia – si legge subito dopo – alla luce del dato offerto dalle due decisioni di merito, oltre ad essere connotato da contenuti non particolarmente intellegibili (secondo un apprezzamento reso dallo stesso primo decidente), appare comunque destinato a dare conto dei traffici illeciti che inerivano ad Anastasi, senza tuttavia offrire puntuali ed espressi riscontri quanto alla possibilità di ricondurre la sostanza oggetto della interlocuzione captata a Scarfone e alla sua asserita consegna operata in quello stesso giorno». I giudici romani, inoltre, ritengono che «le considerazioni spese dalla Corte del merito nel pervenire in parte alla conferma della relativa responsabilità assumono il contenuto delle mere supposizioni. Venute meno le figure del consegnatario e del corriere della merce, la prova della transazione illecita questione correlata, in assenza d'altro, al materiale scambio tra sostanza, fornita dal ricorrente, e compenso (pagato da Anastasi), risulta ricostruita dai giudici del merito in via meramente ipotetica: in mancanza di conferme offerte dalle emergenze acquisite, nulla escluderebbe, secondo la sentenza gravata, che lo scambio in questione non possa essere avvenuto "in un momento diverso, non videoripreso dalle telecamere". Il che suona apertamente in termini di mera congettura, radicalmente inidonea a supportare il giudizio di responsabilità. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riguardo a Domenico Mammoliti». L'assoluzione di Domenico Mammoliti, difeso gli avvocati Antonio Femia e Francesco Antille, «fa venire meno il collante che sosteneva a monte il costruito accusatorio prospettato nei confronti degli altri due ricorrenti», Domenico Pellegrino, 53 anni originario di Careri, difeso dall'avv. Giuseppe Iemma, e Vincenzo Scarfone, 43 anni residente a Sant'Agata del Bianco, difeso dagli avvocati Antonio Russo e Antonio Furfari. «Considerate le già prospettate criticità dei singoli momenti probatori apprezzati in sentenza a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità reso nei confronti di Pellegrino e Scarfone – conclude la Cassazione – si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della decisione gravata in parte qua per consentire alla

Corte del merito di precisare se e che in termini l'ipotesi accusatoria possa ritenersi ancora valida, sul piano logico, alla luce della assoluzione del soggetto per conto del quale l'azione illecita in contestazione sarebbe stata realizzata».

Rocco Muscari